CODICE DI PROCEDURA CIVILE

PROCEDIMENTO DI COGNIZIONE DAVANTI IL TRIBUNALE

LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I – Degli organi giudiziari

CAPO I DEL GIUDICE

SEZIONE I DELLA GIURISDIZIONE E DELLA COMPETENZA IN GENERALE

TESTI NORMATIVI VIGENTI

PROPOSTE DI MODIFICHE NORMATIVE

Art. 38. (Incompetenza)

L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione. L'incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall'articolo 28, e' eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta. L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte competente. ritiene **Ouando** costituite aderiscono a tale indicazione, la competenza del giudice rimane ferma se la causa e' riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.

1. Incompetenza

L'articolo 38 del codice di procedura civile e` sostituito dal seguente:

Art. 38. Incompetenza.

L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.

L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa e` riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.

L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 180 quater.

Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie

Art. 39 . (Litispendenza e continenza di cause)

Se una stessa causa e' proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con sentenza la litispendenza e dispone con ordinanza la della cancellazione causa dal Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito e' competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con sentenza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non competente anche per la successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine pronunciate. lui sono da La prevenzione e' determinata dalla notificazione della citazione.

Art. 40. (Connessione)

Se sono proposte davanti a giudici diversi piu' cause le quali, per ragione di connessione possono essere decise in un solo processo, il giudice fissa con sentenza alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa accessoria davanti al giudice della causa principale, e negli altri casi davanti a quello preventivamente adito. La connessione non puo' essere eccepita dalle

informazioni.

- 2. Litispendenza e continenza di cause All'articolo 39 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il primo comma e` sostituito dal seguente:
 «Se una stessa causa e` proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza
- e dispone la cancellazione della causa dal ruolo»;
- b) al secondo comma, primo periodo, la parola: «sentenza» e` sostituita dalla seguente: «ordinanza»;
- c) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dal deposito del ricorso».

3. Connessione.

Agli articoli 40, primo comma, 42, 44, 45, 47 e 49 del codice di procedura civile, la parola: «sentenza», ovunque ricorre, e` sostituita

dalla seguente: «ordinanza».

parti ne' rilevata d'ufficio dopo la prima udienza, e la rimessione non puo' essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consente l'esauriente trattazione e decisione delle cause Nei casi previsti negli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte successivamente riunite, debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l'applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli artt. 409 442. (¹) e Qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali debbono essere trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene determinata la competenza o, in subordine, col rito previsto per la causa di maggior valore.

Se la causa e' stata trattata con un rito diverso da quello divenuto applicabile ai sensi del terzo comma, il giudice provvede a norma degli artt. 426, 427 e 439. Se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza del tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi al tribunale affinche' siano decise nello stesso processo.

Se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al giudice di pace e al tribunale, il giudice di pace deve pronunziare anche d'ufficio la connessione a favore del tribunale.

Art. 43. (Regolamento facoltativo di competenza)

La sentenza che ha pronunciato sulla

4. Regolamento facoltativo di competenza

All'articolo 43 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

competenza insieme col merito puo' essere impugnata con l'istanza di regolamento di competenza, oppure nei modi ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito. La proposizione dell'impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la facolta' di proporre l'istanza regolamento. di Se l'istanza di regolamento e' proposta prima dell'impugnazione ordinaria, i termini per la proposizione di questa riprendono a decorrere dalla comunicazione della sentenza che regola la competenza; se e' proposta dopo, si applica la disposizione dell'art, 48.

Art. 50. (Riassunzione della causa)

Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella sentenza dal giudice e, in mancanza, in quello di sei mesi dalla comunicazione della sentenza di regolamento o della sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice. Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

PROCEDIMENTO DI COGNIZIONE DAVANTI IL TRIBUNALE

LIBRO SECONDO

TITOLO I Del procedimento davanti al tribunale

CAPO I DELLA INTRODUZIONE DELLA CAUSA

SEZIONE I DELLA CITAZIONE E DELLA

a) al primo comma, le parole: «La sentenza » sono sostituite dalle seguenti: «Il provvedimento» e la parola: «impugnata» e` sostituita dalla seguente: «impugnato»; b) al terzo comma, le parole: «della sentenza » sono sostituite dalle seguenti: «dell'ordinanza.

5. Riassunzione della causa

Al primo comma dell'articolo 50 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola: «sentenza», ovunque ricorre, e` sostituita dalla seguente: «ordinanza
- b) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

COSTITUZIONE DELLE PARTI

Art.163. Contenuto della citazione

La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti.

L'atto di citazione deve contenere:

- 1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
- 2) il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un

comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

- 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda:
- 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
- 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;

6.Contenuto della citazione

L'articolo 163 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

Art.163. Contenuto della citazione

La domanda si propone mediante citazione.

L'atto di citazione deve contenere:

- 1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
- 2) il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un

comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

- 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
- 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
- 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;
- 6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata;
- 7) l'invito convenuto a comunicare una sua comparsa di risposta entro trenta giorni dalla

- 6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata;
- 7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167.

L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'articolo 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti. notifica della citazione ed a depositare nella cancelleria del tribunale la stessa ed i documenti allegati nei successivi venti giorni, sotto pena di dichiarazione di contumacia»;

7-bis) l'avvertimento che le parti possono replicare ed integrare le proprie deduzioni negli ulteriori termini di cui all'articolo 169.

8) l'indicazione del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento;

Tutti i termini del procedimento possono essere ridotti alla meta' con provvedimento reso dal Presidente del Tribunale e comunicato alle parti

Art.163-bis. Termini per comparire.

Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero.

Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma.

Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può

7. Termini per comparire

L'articolo 163-bis del codice di procedura civile è abrogato.

chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere all'attore, comunicato dal cancelliere almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente

Art.164. Nullità della citazione.

La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'art. 163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l'avvertimento previsto dal n. 7) dell'art. 163.

Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'art. 307, comma terzo.

La costituzione del convenuto sana i vizi

8. Nullità della citazione

L'articolo 164 del codice di procedura civile è sostituto dal seguente:

Art.164. Nullità della citazione

La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti previsti nei numeri 1 e 2 3 e 4 dell'articolo 163 ovvero manca l'avvertimento di cui al n. 7-bis del medesimo articolo.

Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'art. 307, comma terzo.

La comunicazione della comparsa di risposta dal convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia il giudice fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione ed al

della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal n. 7) dell'art. 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini.

convenuto per reintegrare le proprie domande. Restano ferme le decadenze maturate salvi diritti. quesiti rinnovazione anteriormente alla alla integrazione.

La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel n. 3) dell'art. 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4) dello stesso articolo.

Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.

Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l'udienza ai sensi del secondo comma dell'art. 183 e si applica l'art. 167

165. Costituzione dell'attore.

L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del

9. Costituzione dell'attore

L'articolo 165 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

Art.165. Costituzione dell'attore.

«L'attore, entro 10 giorni dalla notifica della citazione al convenuto ovvero entro 5

procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale.

Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.

Art. 166. Costituzione del convenuto

Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 168-bis, quinto comma, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione

giorni in caso di abbreviazione dei termini ex art 163 cpc deve costituirsi a mezzo di procuratore depositando in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo ed il fascicolo contenente l'originale della citazione la procura ed i documenti offerti in comunicazione e richiedere, la designazione del giudice istruttore, adempiendo agli oneri economici disposti.

Ove l'attore non si costituisca nei termini, la domanda si reputa abbandonata ed il convenuto può proseguire la causa limitatamente alla condanna alle spese.

Se la citazione e' notificata a piu' persone, la costituzione dell'attore deve avvenire entro dieci giorni dall'ultima notificazione. In tale caso il termine di cui all'articolo 163, comma 7) e' prolungato, per ciascun convenuto, fino al sessantesimo giorno successivo all'iscrizione a ruolo.

10. Costituzione del convenuto

L'articolo 166 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

Art. 166. Costituzione del convenuto.

Il convenuto deve costituirsi a mezzo di procuratore depositando in cancelleria, entro 10 giorni dalla notifica della comparsa di risposta, ovvero dalla scadenza del termine di cui all'articolo 165 cpc, comma 2, il fascicolo contenente l'originale ovvero la copia della comparsa di risposta notificata all'attore, la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.

I documenti non tempestivamente depositati si reputano non prodotti».

Art. 167. (Comparsa di risposta)

Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.

A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio (¹). Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione.

Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269.

11. Comparsa di risposta

L'articolo 167 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

Art.167 Comparsa di risposta

1. Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'altra parte a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, e a pena di decadenza proporre le domande riconvenzionali dipendenti dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che gia' appartiene alla causa come mezzo di eccezione, dichiarare di voler chiamare in causa i terzi ai quali ritiene comune la causa o dai quali pretende di essere garantito precisandone le ragioni, formulare le conclusioni. Nella stessa comparsa il convenuto deve indicare il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento.

Nella comparsa di risposta il convenuto, fermo quanto disposto nell'articolo 180, comma 2, lettera *c)cpc*, fissa all'attore il termine di giorni 20 dalla notificazione della stessa comparsa per eventuale replica.

Nel caso di pluralita' di convenuti, anche a seguito di chiamata in causa, il termine fissato all'attore per la replica non può eccedere i quaranta giorni; la decadenza da tale termine puo' essere eccepita anche dagli altri convenuti.

3. Se dichiara di voler chiamare in causa terzi,

il convenuto deve notificare loro l'atto di citazione a norma dell'articolo 163 cpc.

12. Delle memorie difensive e loro comunicazioni

Dopo l'art 167 cpc sono inseriti i seguenti:

Art.167 bis. Memoria di replica dell'attore

- 1. Nel termine fissatogli a norma dell'articolo 167 cpc, comma 2, l'attore puo' replicare con memoria notificata al convenuto e depositata in cancelleria, nonche' depositare nuovi documenti.
- 2. Nella memoria di replica l'attore puo':
- a) precisare o modificare le domande e le conclusioni gia' proposte;
- b) a pena di decadenza proporre nuove domande ed eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese proposte dal convenuto;
- c) a pena di decadenza dichiarare che intende chiamare un terzo ai sensi dell'articolo 106 del codice di procedura civile, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto;
- d) depositare nuovi documenti in cancelleria, ovvero formulare nuove richieste istruttorie.
- 3.L'attore, nella memoria di replica, deve fissare al convenuto un termine di venti giorni per ulteriore memoria difensiva.
- Il termine e' di trenta giorni se l'attore ha

proposto nuove domande.

4. Nel caso della dichiarazione di cui al comma 2, lettera c), l'attore notifica al terzo l'atto di citazione ai sensi dell'articolo 163 cpc.

Art. 167. ter cpc Repliche ulteriori

- 1. Il convenuto, se non ritiene di notificare istanza di fissazione di udienza, può notificare, nel termine fissatogli a norma dell'articolo precedente o, in mancanza, nel termine di 20 giorni, una memoria di replica, contenente l'eventuale indicazione di nuovi documenti e di richieste istruttorie, la fissazione di un termine, di venti giorni dalla notificazione, per una ulteriore memoria difensiva, nonché, a pena di decadenza, le eccezioni non rilevabili d'ufficio che siano conseguenza delle nuove domande ed eccezioni proposte dall'attore a norma del secondo comma dell'articolo precedente.
- 2. L'attore, se non ritiene di notificare istanza di fissazione di udienza, può notificare al convenuto una ulteriore memoria difensiva a norma dell'articolo 167 bis cpc, comma 2; in tale caso, il convenuto può notificare una memoria di controreplica nel termine, non inferiore a venti giorni, assegnatogli o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla notificazione.
- 3. L'attore, finché non ha notificato l'istanza di fissazione di udienza ed in alternativa alla sua proposizione, può notificare ulteriore memoria alle altre parti, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione della memoria di controreplica del convenuto. Lo stesso potere spetta alle altre parti nei successivi venti giorni.

Ove necessario ai fini dell'attuazione del

contraddittorio, il giudice relatore può assegnare ad istanza di parte un termine non inferiore a dieci e non superiore a venti giorni per repliche ulteriori.

3-bis. Se nel processo sono costituite più di due parti, il termine assegnato per le ulteriori repliche non può essere inferiore a venti né superiore a quaranta giorni; ove siano indicati termini diversi, vale il maggiore fra quelli assegnati. Tale termine decorre dall'ultima delle notificazioni effettuate.

I documenti non depositati si intendono non prodotti.

Art. 168-bis. (Designazione del giudice istruttore)

Formato un fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale, con decreto scritto in calce della nota d'iscrizione al ruolo, designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non creda procedere egli stesso all'istruzione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse designazione forme alla del giudice istruttore.

La designazione del giudice istruttore deve in ogni caso avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte più diligente. Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul

13. Designazione del giudice istruttore

1. L'articolo 168 bis del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

Art. 168 bis .Designazione del giudice istruttore

Formato un fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo precedente, il cancelliere lo presenta, senza indugio, al presidente del tribunale il quale, con decreto scritto in calce alla nota di iscrizione a ruolo, designa il giudice istruttore, se non creda di procedere egli stesso. Nei tribunali medesimi, in più sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore. **Subito** dopo designazione del giudice istruttore, cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione, su quello del giudice istruttore e gli trasmette il fascicolo.

ruolo della sezione, su quello del giudice istruttore e gli trasmette il fascicolo. (1) Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice (¹) designato. Il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza.

Art.170. Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento.

Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.

E' sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto anche se il procuratore è costituito per più parti.

Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.

Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. Il giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che

14. Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento

L'art 170 cpc è sostituito dal seguente:

Art.170 Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento

1. Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.

E' sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto anche se il procuratore è costituito

per più parti.

Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.

Tutte le notificazioni alle parti costituite possono essere fatte, oltre che a norma degli articoli 136 e seguenti del codice di procedura civile:

lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa. anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni.

- a) con trasmissione dell'atto a mezzo fax;
- b) con trasmissione dell'atto per posta elettronica;
- c) con scambio diretto tra difensori attestato da sottoscrizione per ricevuta sull'originale, apposta anche da parte di collaboratore o addetto allo studio del difensore.
- 2. Le trasmissioni di atti ai sensi del comma 1, lettere *a*) e *b*), devono essere effettuate nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi.
- 3. Le comparse e le memorie si possono comunicare :
- a) mediante deposito in cancelleria
- b) mediante notificazione
- c) mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore.
- d) a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.

La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni.

Art 171 .Ritardata costituzione delle parti

Se nessuna delle parti si costituisce nei

15. Ritardata costituzione delle parti

L'art 171 cpc è sostituito dal seguente:

termini stabiliti, si applicano le disposizioni dell'articolo 307, primo e secondo comma. Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167.

La parte che non si costituisce neppure in tale udienza è dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'articolo 291.

CAPO II DELL'ISTRUZIONE DELLA CAUSA

Sezione I Dei poteri del giudice istruttore in generale

Art.175. Direzione del procedimento.

Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento.

Egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali.

Quando il giudice ha omesso di provvedere a norma del comma precedente, si applica la disposizione dell'articolo 289.

Art. 178.(Controllo del collegio sulle ordinanze)

Le parti, senza bisogno di mezzi di impugnazione, possono proporre al collegio, quando la causa è rimessa a questo a norma dell'art. 189, tutte le questioni risolute dal giudice istruttore con ordinanza revocabile. L'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo impugnabile dalle parti con reclamo Art 171 .Ritardata costituzione delle parti

Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, si applicano le disposizioni dell'articolo 307, primo e secondo comma Se una delle parti si costituisce nei termini a lei assegnati l'altra parte viene dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore a seguito di deposito di istanza di fissazione di udienza

16. Direzione del procedimento

Nell'art 175 cpc comma secondo la parola "successive" è soppressa.

17.Controllo del collegio sulle ordinanze
Il secondo comma dell'articolo 178 del codice
di procedura civile è sostituito dal seguente:

Art. 178.(Controllo del collegio sulle ordinanze)

Le ordinanze del giudice istruttore che risolvono questioni relative alla ammissibilità ed alla rilevanza dei mezzi di prova proposti dalle parti o ammissibili d'ufficio e quelle che dispongono la sospensione, la interruzione o la

immediato al collegio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni decorrente dalla pronuncia della ordinanza se avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza medesima. Il reclamo è presentato con semplice dichiarazione nel verbale d'udienza, o con ricorso giudice istruttore. al Se il reclamo è presentato in udienza, il giudice assegna nella stessa udienza, ove le parti lo richiedono, il termine per la comunicazione di una memoria, e quello successivo per la comunicazione di una replica. Se il reclamo è proposto con ricorso, questo è comunicato a mezzo cancelleria alle altre parti, insieme con decreto, in calce, del giudice istruttore, che assegna un termine per la comunicazione dell'eventuale memoria di risposta. Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i quindici giorni successivi.

estinzione del processo, possono essere impugnate dalle parti con reclamo immediato al collegio

Il comma 3° è sostituito dal seguente:

Il reclamo è presentato con ricorso al giudice istruttore.

Il comma 4° è abrogato.

Il 5° comma è sostituito dal seguente:

Questo è comunicato a mezzo della cancelleria alle altre parti, insieme con decreto, in calce, del giudice istruttore, che assegna un termine per la comunicazione dell'eventuale memoria di risposta. Scaduti tali termini, il Tribunale provvede entro i quindici giorni successivi.

Sezione II Della Trattazione della causa

Art. 180. (Forma di trattazione)

La trattazione della causa e' orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale.

18. Istanza di fissazione di udienza L'Art 180 cpc è sostituito dal seguente:

Art. 180. Istanza di fissazione di udienza

- 1. L'attore può notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza, entro venti giorni:
- <u>a)</u> dalla data di notifica della comparsa di risposta del convenuto cui non intende replicare, ovvero dalla scadenza del termine per la notifica della comparsa di risposta; <u>b)</u> in caso di chiamata di terzo, dalla data di notifica della comparsa di risposta del terzo chiamato ovvero dalla scadenza del termine per la

notifica della comparsa stessa; <u>c</u>) dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare ovvero dalla scadenza del relativo termine.

- 2. Il convenuto può notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza, entro venti giorni:
- <u>a)</u> se ha proposto domanda riconvenzionale ovvero sollevato eccezioni non rilevabili d'ufficio, dalla data di notifica della memoria di replica dell'attore ovvero dalla scadenza del relativo termine; <u>b)</u> se sono stati chiamati in causa terzi, dalla data di notifica della comparsa di risposta del terzo chiamato ovvero dalla scadenza del relativo termine; <u>c)</u> al di fuori dei casi precedenti, dalla data della propria costituzione in giudizio, ovvero dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare ovvero dalla scadenza del relativo termine.
- 3. Il terzo chiamato, ovvero intervenuto, può notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza, entro venti giorni:
- <u>a</u>) se ha proposto domanda riconvenzionale ovvero ha sollevato eccezioni non rilevabili d'ufficio, dalla data di notifica della memoria di replica dell'attore o del convenuto ovvero dalla scadenza del relativo termine; <u>b</u>) al di fuori del caso precedente, dalla data della propria costituzione in giudizio, ovvero dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare ovvero dalla scadenza del relativo termine.
- 4. La mancata notifica dell'istanza di fissazione di udienza nei venti giorni successivi alla scadenza dei termini di cui ai commi

precedenti o del termine per il deposito della memoria di controreplica del convenuto di cui all'articolo 167 ter, comma 2, ovvero dalla scadenza del termine massimo di all'articolo **167**, comma 3, determina l'estinzione del processo rilevabile anche d'ufficio. Il rilievo d'ufficio è precluso se l'udienza si è comunque svolta con la partecipazione di almeno una parte; in tal caso l'estinzione deve comunque essere eccepita, a pena di decadenza, entro la stessa udienza.

5. L'istanza di fissazione presentata fuori dei casi stabiliti dal presente articolo è dichiarata inammissibile, su richiesta della parte interessata depositata in cancelleria nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica dell'istanza, dal presidente che, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile; con lo stesso provvedimento, il presidente assegna il termine per lo svolgimento delle ulteriori attività eventualmente necessarie.

5-bis. Se nel processo sono costituite più di due parti, l'istanza di fissazione dell'udienza notificata da una di esse perde efficacia qualora, nel termine assegnato, un'altra parte notifichi una memoria o uno scritto difensivo.

19. Dopo l'art 180 è inserito il seguente:

Art. 180 bis. Contenuto dell'istanza di fissazione di udienza e termine per il deposito in cancelleria.

1.L'istanza di fissazione dell'udienza deve sempre contenere le conclusioni, di rito e di merito, con esclusione di ogni modificazione delle domande, nonche' la definitiva formulazione delle istanze istruttorie gia' proposte. In mancanza, si intendono formulate

le conclusioni di cui al primo atto difensivo dell'istante.

- 2. Nell'istanza di fissazione dell'udienza o nella nota di precisazione delle conclusioni di cui all'articolo 180 ter, comma 1, ciascuna parte puo' indicare le condizioni alle quali sarebbe disposta a conciliare la lite. Questa indicazione non pregiudica in alcun modo la decisione della causa.
- 3. La parte e' tenuta al deposito in cancelleria dell'istanza di fissazione di udienza nel termine perentorio di dieci giorni dall'ultima notificazione. Se l'istanza e' fatta congiuntamente, ciascuna delle parti puo' provvedere al deposito.

20 Dopo l'art 180 bis è inserito il seguente:

Art. 180 ter . Effetti della notificazione dell'istanza di fissazione di udienza

- 1. A seguito della notificazione dell'istanza di fissazione di udienza, le altre parti devono, nei dieci giorni successivi, depositare in cancelleria una nota contenente la definitiva formulazione delle istanze istruttorie e delle conclusioni di rito e di merito gia' proposte, esclusa ogni loro modificazione. In mancanza, si intendono formulate le istanze e le conclusioni di cui al primo atto difensivo.
- 2. Salvo quanto disposto dall'articolo 180 quater comma 8, e dall'articolo 290, comma 6, a seguito della notificazione dell'istanza di fissazione di udienza tutte le parti decadono dal potere di proporre nuove eccezioni, di precisare o modificare domande o eccezioni già proposte, nonché di formulare ulteriori istanze istruttorie e depositare nuovi documenti. La

<u>, </u>
decadenza può essere dichiarata soltanto su eccezione della parte interessata, da proporsi nella prima istanza o difesa successiva a norma dell' articolo 157 del codice di procedura civile.
2-bis. La notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza rende pacifici i fatti allegati dalle parti ed in precedenza non specificatamente contestati.
21. Dopo l'art 180 ter è inserito il seguente
Art. 180 quater Decreto di fissazione dell'udienza
1. Decorsi dieci giorni dal deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza, il giudice relatore, sottoscrive e deposita in cancelleria il decreto di fissazione dell'udienza, da comunicare alle parti costituite. Tra la comunicazione del decreto e la prima udienza di trattazione deve intercorrere un intervallo di 30 giorni liberi. Sotto pena di nullità del provvedimento.
Per comprovate ragioni, il Presidente puo' prorogare il termine a norma dell'articolo 154 del codice di procedura civile.
3. Il decreto deve contenere:
a) la fissazione dell'udienza ;
b) l'ammissione di mezzi istruttori disponibili d'ufficio o dei mezzi di prova richiesti dalle parti, nonche' la succinta esposizione delle ragioni di inammissibilita' o irrilevanza delle istanze istruttorie;
c) l'indicazione delle questioni, di rito e di

merito, rilevabili d'ufficio;

- d) l'invito alle parti, ove appaia opportuno, a comparire personalmente all'udienza per l'interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione, nonche', ove taluna di esse abbia dichiarato le condizioni alle quali sia disposta a conciliare, l'invito alle altre parti a prendere all'udienza esplicita posizione sulle stesse;
- e) il deferimento del giuramento suppletorio a norma dell'articolo 290 comma 5 cpc.
- 4. Ove l'eccezione di estinzione proposta da una parte appaia fondata e nei casi previsti dagli articoli 8, comma 4, e 13, comma 1, il giudice relatore, convocate le parti costituite, dichiara l'estinzione del processo con ordinanza, reclamabile nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Il collegio provvede a norma dell'articolo 308, secondo comma, del codice di procedura civile.
- 5. Con il decreto, ove sussista l'esigenza di regolarizzazione ai sensi dell'articolo 182 del codice di procedura civile, il giudice assegna un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta per i necessari adempimenti e fissa l'udienza di discussione entro i successivi trenta giorni.
- 6. Con il decreto che dichiara la nullita' della notificazione della citazione al convenuto, se questi non si e' costituito, il giudice fissa all'attore un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la rinnovazione.
- 7. Con il decreto, se sussiste l'esigenza di integrare il contraddittorio a norma degli articoli 102 e 107 del codice di procedura civile, il giudice fissa un termine non inferiore a

trenta giorni per provvedere alla notificazione ai litisconsorti e ai terzi di tutti gli scritti difensivi gia' scambiati; concede ai litisconsorti e ai terzi un termine non inferiore a quaranta giorni e non superiore a sessanta per costituirsi mediante deposito di memoria notificata alle altre parti, anche non costituite, e ulteriori trenta giorni alle parti originarie l'eventuale replica. L'udienza davanti collegio e' fissata entro i successivi trenta giorni con decreto emesso a norma del presente articolo, ma il presidente puo', su istanza dei litisconsorzi o dei terzi, concedere loro un termine non superiore a sessanta giorni per controreplicare, fissando l'udienza entro i successivi trenta giorni.

Art.181 (Mancata comparizione delle parti)

Se nessuna delle parti compare alla prima giudice fissa un'udienza il udienza, cui cancelliere successiva, di da' il comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. Se l'attore costituito non comparisce alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'attore. Se questi non comparisce alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

22. Mancata comparizione delle parti

L'art 181 cpc è sostituito dal seguente:

Art.181 Mancata comparizione delle parti

Se nessuna delle parti compare alla udienza di discussione, il giudice fissa un'udienza successiva. di cui il cancelliere comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. Se l'attore costituito non compare alla udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere comunicazione all'attore. questi Se compare alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

Art. 183.

(Prima comparizione delle parti e trattazione della causa)

All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d'ufficio regolarita' del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia. i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dall'articolo 167, secondo e terzo comma, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova di trattazione. Il giudice istruttore fissa altresi' una nuova udienza se deve Procedere a norma dell'art.

Nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione. Nella stessa udienza l'attore puo' proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Puo' altresi' chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza e' sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono

23.Udienza di discussione e trattazione della causa

L'Art 183 cpc è sostituito dal seguente:

Art.183 Udienza di discussione e trattazione della causa

- 1.La trattazione della causa e' orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale.
- 2. Quando nel decreto è contenuto l'invito alle parti a comparire di persona, il giudice le interroga liberamente ed esperisce, se la natura della causa lo consente, il tentativo conciliazione. eventualmente proponendo soluzioni composizione di equa della controversia. Nel relativo verbale è dato comunque atto delle posizioni assunte dalle parti. Ove il tentativo non abbia esito positivo, il tribunale può tenerne conto ai fini della distribuzione delle spese di lite, anche ponendole, in tutto o in parte, a carico della parte formalmente vittoriosa che non è comparsa o che ha rifiutato ragionevoli proposte conciliative. Se il tentativo riesce, il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo anche per la consegna di cose mobili il rilascio di immobili, nonché l'esecuzione di obblighi di fare e non fare.
- 3. Se la lite non viene conciliata, i difensori delle parti illustrano le rispettive conclusioni.
- 4. Esaurita la discussione, il giudice conferma o revoca, in tutto o in parte, il decreto con

precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni gia' formulate. Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori: 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni gia' proposte;

- 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
- 3) un termine di ulteriori venti giorni per le indicazioni di prova contraria. sole Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni. Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova con l'ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte puo' entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonche' depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma. Con l'ordinanza che ammette le prove il giudice puo' in ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti; all'interrogatorio disposto dal giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui al terzo comma.

ordinanza, quindi procede, all' assunzione dei mezzi di prova ammessi o ritenuti necessari, fissando in tale caso una nuova udienza di discussione nei trenta giorni successivi all'assunzione. Analogamente provvede se dispone consulenza tecnica, ispezione o altri mezzi di prova disponibili d'ufficio.

L'ordinanza di cui al settimo comma e' comunicata a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi al deposito, anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi, nonche' a mezzo di posta elettronica, nel rispetto della normativa. anche regolamentare, sottoscrizione e concernente la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli atti. Art. 184. 24 . Udienza di assunzione dei mezzi di prova (Udienza di assunzione dei mezzi di prova) L' art 184 cpc è abrogato Nell'udienza fissata con l'ordinanza prevista dal settimo comma dell'articolo 183, il giudice istruttore procede all'assunzione dei mezzi di prova ammessi. Art. 184-bis. (Rimessione in termini) 25. Rimessione in termini L'art 184 bis cpc è abrogato La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma. Art. 186. (Pronuncia dei provvedimenti) 26.Pronuncia dei provvedimenti

Sulle domande e sulle eccezioni delle parti, il

giudice istruttore, sentite le loro ragioni, dà in udienza i provvedimenti opportuni; ma può anche riservarsi di pronunciarli entro i cinque giorni successivi.

L'art 186 è sostituito dal seguente:

Art. 186.Pronuncia dei provvedimenti

Sulle domande e sulle eccezioni delle parti, il giudice istruttore, sentite le loro ragioni, i provvedimenti opportuni.

Art. 186-bis.

(Ordinanza per il pagamento di somme non contestate)

Su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite. Se l'istanza e' proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo. L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma.

Art. 186-ter. (Istanza di ingiunzione)

Fino al momento della precisazione delle conclusioni, quando ricorrano i presupposti di cui all'art. 633, primo comma, n. 1), e secondo comma, e di cui all'art. 634, la parte può chiedere al giudice istruttore, in ogni

27.Ordinanza per il pagamento di somme non contestate

Il primo comma dell'Art. 186-bis. (Ordinanza per il pagamento di somme non contestate) è sostituito dal seguente

Su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, sino alla data della udienza ex art 183 4° comma cpc, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite.

28.Istanza di ingiunzione

All'Art. 186 ter cpc le parole "fino al momento della precisazione delle conclusioni" sono sostituite sino alla data della udienza ex art 183 4° comma cpc

stato del processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna. Se l'istanza e' proposta fuori dall'udienza il giudice dispone delle parti ed assegna comparizione il termine notificazione. per la L'ordinanza deve contenere i provvedimenti previsti dall'art. 641, ultimo comma, ed è dichiarata provvisoriamente esecutiva ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 642, nonchè, ove la controparte non sia rimasta contumace, quelli di cui all'art. 648, primo comma. La provvisoria esecutorietà non può essere mai disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei o abbia proposto querela di falso contro l'atto pubblico. L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo comma. Se il processo si estingue l'ordinanza che non ne sia già munita acquista efficacia esecutiva sensi dell'art. 653, primo comma. Se la parte contro cui è pronunciata l'ingiunzione è contumace, l'ordinanza deve essere notificata ai sensi e per gli effetti dell'art. 644. In tal caso l'ordinanza deve altresì contenere l'espresso avvertimento che, ove la parte non si costituisca entro il termine di venti giorni dalla notifica, diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 647. L'ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

PROCEDIMENTO DI COGNIZIONE DAVANTI IL TRIBUNALE

LIBRO SECONDO

TITOLO I – Del procedimento avanti il Tribunale

CAPO II DELLA ISTRUZIONE DELLA CAUSA

SEZIONE II DELLA TRATTAZIONE DELLA CAUSA

TESTI NORMATIVI VIGENTI

PROPOSTE DI MODIFICHE NORMATIVE

187. Provvedimenti del giudice istruttore.

Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio.

Può rimettere le parti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio.

Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito.

Qualora il collegio provveda a norma dell'art. 279, secondo comma, n. 4), i termini di cui all'art. 183, ottavo comma, non concessi prima della rimessione al collegio sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinnanzi a lui.

28. Provvedimenti del giudice istruttore

All'articolo 187 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:

Il giudice istruttore se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito, senza bisogno di mezzi di prova, dichiara chiusa la trattazione ed invita le parti a sottoporre la causa alla decisione del tribunale:

Può rimettere la causa indecisione affinché sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio.

b) il quarto comma è abrogato.

188. Attività istruttoria del giudice.

Il giudice istruttore provvede all'assunzione dei mezzi di prova e esaurita l'istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione a norma dell'articolo seguente

29. Attività istruttoria del giudice

All'articolo 188 del codice di procedura civile le parole: «rimette le parti al collegio», sono sostituite dalle seguenti: «la dichiara chiusa ed invita le parti a sottoporre la causa alla decisione del tribunale».

30. Chiusura della istruzione probatoria

189. Rimessione al collegio.

Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a norma dei primi tre commi dell'art. 187 o dell'art. 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dell'art. 187, secondo e terzo comma.

La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'articolo 187, secondo e terzo comma.

L'articolo 189 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

Art. 189. Rimessione al collegio.

Il giudice, quando ritiene la causa matura per la decisione, invita le parti a depositare le conclusioni che intendono sottoporre al Tribunale, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi e con il medesimo provvedimento autorizza il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art 190 cpc

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

PROCEDIMENTO DI COGNIZIONE DAVANTI IL TRIBUNALE

LIBRO SECONDO

TITOLO I – Del procedimento avanti il Tribunale

CAPO II

SEZIONE IV DELL' INTERVENTO DI TERZI E DELLA RIUNIONE DEI PROCEDIMENTI

267. Costituzione del terzo interveniente.

Per intervenire nel processo a norma dell'articolo 105, il terzo deve costituirsi presentando in udienza o depositando in cancelleria una comparsa formata a norma dell'articolo 167 con le copie per le altre parti, i documenti e la procura.

Il cancelliere dà notizia dell'intervento alle altre parti, se la costituzione del terzo non è avvenuta in udienza.

268. Termine per l'intervento.

L'intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni.

Il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria 31.Costituzione del terzo interveniente

L'art 267 cpc è sostituito dal seguente:

Art 267. Costituzione del terzo interveniente

Per intervenire nel processo a norma dell'articolo 105, il terzo deve costituirsi a norma dell'articolo. 166 cpc, fissando alle altre parti un termine per la replica di giorni venti dalla notificazione della comparsa di intervento.

Ciascuna delle parti originarie, con propria memoria, puo' proporre istanza di fissazione dell'udienza affinche' venga decisa questione di ammissibilita' dell'intervento, con ordinanza reclamabile nelle forme dell'articolo 669-terdecies del codice procedura civile e nel termine perentorio di dieci giorni dalla sua comunicazione; ovvero puo' fissare un termine, non inferiore a trenta giorni, al terzo intervenuto perche' questi provveda alla notificazione di una sua memoria; in quest'ultimo caso il terzo, se non procede alla notifica dell'istanza di fissazione dell'udienza, con la propria memoria fissa alle altre parti un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a sessanta per una ulteriore replica.

32. Termine per l'intervento.

L'art 268 cpc è sostituito dal seguente:

Art.268. Termine per l'intervento

Salvo che sia effettuato per l'integrazione necessaria del contraddittorio, ovvero a

del contraddittorio.

norma dell'articolo 107 del codice di procedura civile, l'intervento di terzi a norma dell'articolo 105, del codice di procedura civile non puo' aver luogo oltre il termine previsto per il deposito della istanza di fissazione della udienza. Il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio

33. Dopo l'Art 268 cpc è inserito il seguente:

Art.268 bis Intervento adesivo dipendente

1. Colui che, avendovi interesse, vuole sostenere le ragioni di alcuna delle parti, puo' intervenire fino al deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza, ma non puo' compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono piu' consentiti alle parti originarie.

Tuttavia, se il terzo deduce il dolo o la collusione delle parti in suo danno, il giudice, ove ritenga fondata la deduzione, lo rimette in termini provvedendo a norma dell'articolo 13, comma 5.

- 2. In ogni caso, il terzo intervenuto a norma del presente articolo e' legittimato all'impugnazione della sentenza.
- 3. Per intervenire, il terzo deve costituirsi in giudizio depositando in cancelleria una comparsa notificata alle altre parti, con i documenti che offre in comunicazione nelle forme richieste dall'art 267 cpc

269. Chiamata di un terzo in causa.

Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell'art. 106, la parte provvede mediante citazione a comparire nell'udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini dell'art.

34 .Chiamata di un terzo in causa

L'art 269 cpc è sostituito dal seguente:

Art.269. Chiamata di un terzo in causa.

Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell'art. 106, la parte provvede mediante citazione.

Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne

163-bis.

Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e chiedere al contestualmente giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163-bis. Il giudice istruttore, entro cinque giorni dalla richiesta, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo a cura del convenuto.

Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza. Il giudice istruttore. se concede l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163-bis. La citazione è notificata al terzo a cura dell'attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice.

La parte che chiama in causa il terzo, deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto dall'art. 165, e il terzo deve costituirsi a norma dell'art. 166.

Nell'ipotesi prevista dal terzo camma restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto comma dell'articolo 183 sono fissati dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo.

dichiarazione nella comparsa di risposta

La parte che chiama in causa il terzo, deve depositare la citazione notificata entro il

termine previsto dall'art. 165, e il terzo deve costituirsi a norma dell'art. 166.

270. Chiamata di un terzo per ordine del giudice.

La chiamata di un terzo nel processo a

35. Chiamata di un terzo per ordine del giudice

1. All'articolo 270 del codice di

norma dell'articolo 107 può essere ordinata in ogni momento dal giudice istruttore per una udienza che all'uopo egli fissa.

Se nessuna delle parti provvede alla citazione del terzo, il giudice istruttore dispone con ordinanza non impugnabile la cancellazione della causa dal ruolo.

procedura civile, primo comma, le parole:

«per un'udienza che all'uopo egli fissa» sono soppresse.

271. Costituzione del terzo chiamato.

Al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale è citato, le disposizioni degli articoli 166 e 167, primo comma. Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma dell'art. 269.

36. Costituzione del terzo chiamato

L'articolo 271 del codice di procedura civile, il primo periodo comma è sostituito dal seguente: «Al terzo chiamato si applicano le disposizioni dell'articolo 166 e 167 cpc»

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta

Art. 274.(Riunione di procedimenti relativi a cause connesse)

Se più procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d'ufficio, può disporne la riunione. Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per una causa connessa pende procedimento davanti ad altro giudice o davanti ad altra sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al presidente, il quale, sentite le parti, ordina con decreto che le cause siano chiamate alla medesima udienza davanti allo stesso giudice o alla stessa sezione per i provvedimenti opportuni.

37.Riunione di procedimenti relativi a cause connesse

All'articolo 274 del codice di procedura civile, secondo comma, le parole da: «ordina con decreto» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti:

«ordina con decreto che le cause siano chiamate davanti allo stesso giudice o alla medesima sezione, per i provvedimenti opportuni».

CAPO VI DEL PROCEDIMENTO IN CONTUMACIA

290. Contumacia dell'attore.

Nel dichiarare la contumacia dell'attore a norma dell'articolo 171 ultimo comma, il giudice istruttore, se il convenuto ne fa richiesta, ordina che sia proseguito il

38. Contumacia dell'attore e del convenuto

L'art .290 cpc è sostituito dal seguente: Art 290 .Contumacia dell'attore e del convenuto

Se l'attore non si costituisce nel termine, il

giudizio e dà le disposizioni previste nell'articolo 187, altrimenti dispone che la causa sia cancellata dal ruolo, e il processo si estingue. convenuto, costituendosi nel termine a lui assegnato a norma dell'art, puo', nella comparsa di risposta, previa richiesta di dichiarazione di contumacia eccepire l'estinzione del processo e depositare istanza di fissazione dell'udienza; altrimenti, procede a norma dell'articolo 167 cpc.

Se il convenuto chiede che la causa prosegua per la sola condanna alle spese, il giudice istruttore le liquida condannando l'attore al pagamento.

Il giudice istruttore pronuncia la estinzione del processo.

Se il convenuto non notifica la comparsa di risposta nel termine stabilito a norma dell'articolo 163 cpc 2, comma 2 n.7, ovvero dell'articolo 165, comma 2, l'attore, tempestivamente costituitosi, può notificare al convenuto una nuova memoria a norma dell'articolo 167 bis cpc, ovvero depositare, previa notifica. istanza di fissazione dell'udienza

Se lo ritiene opportuno, il giudice deferisce all'attore giuramento suppletorio.

Se vi sono più parti, l'istanza di fissazione dell'udienza puo' essere sempre proposta dalla parte che si sia costituita, mediante deposito in cancelleria, unitamente ai propri scritti difensivi e ai documenti offerti in comunicazione. Dell'avvenuto deposito dell'istanza deve essere data notizia mediante atto notificato alle altre parti, le quali possono costituirsi nei dieci giorni successivi, depositando i propri scritti difensivi, i documenti offerti in comunicazione e la nota contenente la formulazione delle rispettive conclusioni.

Art. 291. (Contumacia del convenuto)

Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione. all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a dell'articolo 171 ultimo

39. Contumacia del convenuto L'art 291 cpc (Contumacia del convenuto) è abrogato

Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307 comma terzo.

293. Costituzione del contumace.

La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni.

La costituzione può avvenire mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti in cancelleria o mediante comparizione all'udienza.

In ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte.

294. Rimessione in termini.

Il contumace che si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione [c.p.c. 164] o della sua notificazione [c.p.c. 160] gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile.

Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti. 40. Costituzione del contumace.

L'art 293 è sostituito dal seguente:

293. Costituzione del contumace

La parte, dichiarata contumace, può costituirsi in ogni momento del procedimento, fino alla chiusura della udienza di discussione ex art.

41. Rimessione in termini.

L'art 294 cpc è sostituito dal seguente:

Art. 294. Rimessione in termini.

L'inosservanza dei termini previsti dagli articoli 163,164,165,166,167 e 180 ter cpc, nonché le decadenze, sono rilevabili soltanto su eccezione della parte che vi abbia interesse da proporsi nella prima istanza o difesa successiva, a norma dell' articolo 157 del codice di procedura civile.

Il contumace che si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione, gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui

I provvedimenti previsti nel comma precedente sono pronunciati con ordinanza.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche se il contumace che si costituisce intende svolgere, senza il consenso delle altre parti, attività difensive che producono ritardo nella rimessione al collegio della causa che sia già matura per la decisione rispetto alle parti già costituite

non imputabile

Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti, con ordinanza non impugnabile.

Rimane ferma l'inammissibilita', purche' eccepita, delle eccezioni non rilevabili d'ufficio, delle allegazioni, delle istanze istruttorie proposte, nonche' dei documenti depositati dal convenuto dopo la seconda memoria difensiva ovvero dall'attore dopo la memoria successiva alla proposizione della domanda riconvenzionale.

c) il quarto comma è abrogato.

CAPO VIII DELLA SOSPENSIONE, INTERRUZIONE ED ESTINZIONE DEL PROCESSO

Sezione I Della sospensione del processo

Art. 296.

(Sospensione su istanza delle parti)

Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, può disporre che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a quattro mesi. 42. Sospensione su istanza delle parti.

L'articolo 296 del codice di procedura civile e` sostituito dal seguente: Art. 296. Sospensione su istanza delle

Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi,puo` disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo.

Art. 297. (Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione)

Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'art. 3 del codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato

43. Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione

All'articolo 297, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'articolo 295. Nell'ipotesi dell'articolo precedente l'istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione. L'istanza si propone con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale.

Il ricorso, col decreto che fissa l'udienza, è notificato a cura dell'istante alle altre parti nel termine stabilito dal giudice.

Sezione II Della interruzione del processo

Art. 299. (Morte o perdita della capacità prima della costituzione)

Se prima della costituzione in cancelleria o all'udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all'articolo 163-bis.

Art. 300. (Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace) 44. Morte o perdita della capacità della parte

L'art 299 cpc è sostituito dal seguente

Art. 299. Morte o perdita della capacità prima della costituzione

Se prima della costituzione, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione

Il giudice relatore dichiara l'interruzione del processo con ordinanza non impugnabile se l'evento interruttivo, avveratosi nei riguardi della parte che si e' costituita a mezzo di procuratore, e' stato notificato alle altre parti entro il termine perentorio di giorni novanta dall'evento stesso. Nei casi in cui l'interruzione opera di diritto, a norma del codice di procedura civile, il giudice la dichiara con effetto dal momento della comunicazione dell'evento interruttivo.

45. Morte o perdita della capacità del contumace

I commi 1, 2, 3 dell'art 300 cpc sono abrogati.

Art. 300.

Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre

Dal momento di tale dichiarazione notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o riassunzione a norma dell'articolo precedente. Se la parte è costituita personalmente, il processo è interrotto al momento dell'evento. Se questo riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto momento in cui il fatto interruttivo è notificato o è certificato dall'ufficiale giudiziario nella notificazione relazione di di dei provvedimenti di cui all'articolo Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell'istruzione.

della parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è notificato o è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo

Il comma 4°e 5° sono sostituiti dal seguente:

Morte o perdita della capacità del contumace

In caso di morte o perdita della capacità

Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera o è notificato dopo la discussione chiusura della davanti tribunale, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell'istruzione.

292.

Art. 305. (Mancata prosecuzione o riassunzione)

Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue.

Sezione III: Dell'estinzione del processo

306. Rinuncia agli atti del giudizio.

Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.

dichiarazioni di rinuncia di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati

46. Mancata prosecuzione o riassunzione

All'articolo 305 del codice di procedura civile, le parole: «sei mesi dall'interruzione» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi dalla comunicazione del provvedimento interruzione».

47. Rinuncia agli atti del giudizio

Il primo comma dell'articolo 306 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

alle altre parti.

Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo.

Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile.

Art. 307. (Estinzione del processo per inattività delle parti)

Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita entro il termine stabilito dall'articolo 166, ovvero, se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, disposto del salvo il secondo comma dell'articolo 181 e dell'articolo 290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di un anno, che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per costituzione del convenuto a norma dell'articolo 166. 0 dalla del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo estingue. si

Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se nei casi previsti dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo.

Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese nè superiore a sei. L'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa è dichiarata con ordinanza del giudice istruttore, ovvero con sentenza del collegio, se dinanzi a questo venga «Il processo si estingue per la cessazione della materia del contendere, rilevabile d'ufficio in qualunque stato e grado del processo, e per la rinuncia agli atti del giudizio quando è accettata dalle parti che potrebbero avere interesse alla prosecuzione».

48. Estinzione del processo per inattività delle parti

L'articolo 307 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 307. - (Estinzione del processo per inattività delle parti). –

Ove il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinata la sola cancellazione della causa dal ruolo, il processo, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di tre mesi, che decorre rispettivamente dalla data del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si estingue.

Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se nei casi previsti dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo

Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e nelle disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.

Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese nè superiore a tre. L'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa è dichiarata con ordinanza del giudice

eccepita.	istruttore, ovvero con sentenza del collegio